



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Avvertenze Per la celebratione di Feste, Officij, &c. esseque funerali.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

chi non hauerà in oltre intelligeza della lingua latina.

Non si ammetterà a gli ordini maggiori, chi non mostrerà nell'essamine hauer fatto tal profitto nelle scienze, che ci dia buona speranza, di douer essere vtile alla santa Chiesa il lor ministerio in quegli ordini.

Tutti saranno esaminati, e sperimentati nel canto fermo, secondo che ci parerà conueniente, rispetto alle funzioni Ecclesiastiche, che haueranno ad esercitare.

Saranno anco sperimentati nella pratica del Breviario tutti quelli che saranno beneficiati, ouero verranno per ricevere qual si voglia de gli ordini maggiori.

Se alcuno leuarà nostre lettere dimissorie per ordinarsi altroue (lequali non si concederanno prima che non siano fatte di lui tutte le inquisitioni, & altre diligenze soprascritte) fra spatio d'un mese dalla data di dette dimissorie, si presenti innanzi a noi, o nostro Vicario generale, con le lettere testimoniali dell'ordine che hauerà riceuuto, acciò se ne facci notare se per qual si voglia causa non fusse stato ordinato, restituisca le lettere dimissorie al Cancelliero Archiepiscopale.

I Regolari, che vorranno esser promossi a qualche ordine, basterà che portino fede dal Superiore del Monasterio, del quale essi all' hora saranno di famiglia, de i costumi, e bontà di vita, e testimonio in scritto dal medesimo Superiore, co' l' giuramento, ch' essi habbino l'età espressamente requisita dal Concilio Tridentino per quell'ordine, che desideraranno.

Tutti quelli che saranno stati approuati per ordinarsi, il giorno innanzi all'ordinatione, al primo suono del Vespri si troueranno nell'Arciuescouado, perche siano da noi riconosciuti, e posti in lista, & ascritti alle Chiese doue haueranno a seruire; & anco perche odano il sermone che sarà fatto loro in occasione de gli ordini che saranno per riceuere il giorno seguente.

Tabella functionum infra suo loco posita est, cum de Tabellis.

AVVERTENZE

Per la celebratione di Feste, Officij, & sequeie funerali.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis Archiepiscopus. 1573.

Del Prefetto.

A ACCIOCHE sia meglio satisfatto alla pia mente de quelli, che hanno lasciato, o dano alla giornata elemosine per far celebrare officij de morti; & acciò siano detti officij, e funerali, e pariméte le Feste delle Chiese, ancora doue non sono Collegij ordinarij, e redditi di residenza, celebrati con diuotione, riuerenza, & edificazione del popolo, rimossi li disordini che vi si fossero introdotti: ordiniamo che in tutti i luoghi doue si fanno detti officij, feste, e funerali, il più degno Sacerdote presente del Capitolo d'alcuna Collegiata, che vi si trouerà quanto alle persone d'esso Capitolo, & suoi officiali, quanto poi a gl'altri tutti, il Curato, nella cui parochia si fa la Festa, o l'Officio, e funerali, o di doue sia il morto, se il corpo si portasse a Chiesa di regolari; sia Prefetto in quella Festa, Officij, e funerali, talmente che habbia facultà di comandare al detto Clero, & a ciascuno d'esso, e che da esso Clero gli sia prestata obediencia in tutto quello che ordinarà spettante alla celebratione di detti officij, acciò che si facciano con ogni decoro, integrità, modestia, e diuotione, e distintamente, e rimossi tutti i mancamenti, o disordini, che sono notati nelle Tauolette nostre descritte qui a basso, l'vna d'alcune regole date in particolare al Prefetto, l'altra de gli errori che si hanno da notare dalli Pontatori: e perciò a quelli che non obedianno, e che non si troueranno presenti, o trouandouisi commetteranno alcuni errori compresi in esse regole, leui la limosina che se li doueria per quella Festa, ouer officio, se vi fosse interuenuto, & non hauesse commesso errore. la qual limosina si dispensi tra gl'altri Sacerdoti, che interuenendo haueranno ser-

nati gli ordini: e quando per la qualità dell'errore quello gli paia poca dimostrazione gli inibisca anco, che non interuenghino in alcun luogo à Officio, corpo, ò Festa, per quel tempo che à lui pare, pur che non ecceda vn mese.

Et auuertisca esso Prefetto, che ha egli da renderci conto, non solo d'ogni colpa sua particolare, ma d'ogni disordine di altri, che dopò questo nostro auiso sentiremo esser passato in simili attioni alla presenza sua, e ch'egli non ne habbi fatto il debito risentimento, e dimostrazione conforme à queste nostre auuertenze.

Del Pontatore.

Quanto alli Canonici, & Officiali ordinarij di Choro conuenuti col legiatamente, ò sia nella lor istessa Chiesa collegiata, ò in altra Chiesa, doue si faccia officio, ò funerali, sia Pontatore quello che in esso Capitolo si tronerà deputato da noi ordinario Pontatore nella sua Chiesa, & in sua assenza il suo substituto.

Quanto poi à gl'altri tutti, facendosi detti officij, funerali, ò festa in Chiesa Collegiata, ò altra doue per il numero grande che vi è di Capellani, ò altro simil proprio Clero, sia da noi stato deputato speciale Pontatore; all'istesso Pontatore d'essa Collegiata, ò altra Chiesa, & in sua assenza, al suo substituto tocchi l'officio di Pontatore, non solo per rispetto del Clero di quella Chiesa, ma anco per gli altri Sacerdoti, e Chierici che vi siano inuitati.

Ma se si faranno in altra Chiesa non collegiata, nè in altra doue sia deputato speciale Pontatore come di sopra, e vi haueranno à interuenire più di sei tra Sacerdoti, e Chierici; in tal caso il Curato, Prefetto, Capellano, ò altro à chi spetta di far l'iuuto per simili occasioni, domandi sempre nel numero di quelli che ha da inuitare, vno de i quattro Pontatori generali deputati da noi per queste, e simili occasioni straordinarie in quella porta, da mutarsi pur da noi ogni anno più tosto, ò più tardi, secondo ci parerà expediente.

E quando alcuno delli quattro Pontatori, essendo inuitato fosse impedito, che non potesse andare, ò à Festa, ò à funerali, ò à Corpo, secondo l'iuuto; ne auisi in tempo chi l'hauerà inuitato, il quale in tal caso domandi vno de gli altri Pontatori dati al Sindaco come di sopra.

Questo Pontatore speciale, ò generale, & il Capitolare respetiuamente, tenghi nota delle assentie, & errori, che si commetteranno come di sopra à detti Officij, funerali, ò Feste, secondo la Tauoletta delle pontationi sodetta.

Sia officio di questi Pontatori di prohibire, che non si riceuino, nè diano limosine à Sacerdoti, ò altri Chierici, contra la nota da lor tenuta, ancor che fosse ordinato dal Prefetto; ma che si essequisca, quanto è detto di sopra.

Tenghino anco in pronto la nota seruata da loro nelle occasioni, come di sopra, per esibircela ogni volta, che la ricercaremo; e quando non la ricercassimo prima, almeno la presentino senza altro, ogni tre mesi in mano del Visiratore della porta, ò altro che da noi sarà deputato, insieme con la nota delle Feste, Officij, ò funerali, a quali respetiuamente sono interuenuti, e del giorno che si sono fatti, e nome di quelli Sacerdoti, e Chierici che vi sono conuenuti, ò per limosina hauuta, ò per altro obligo, cominciando à Calende d'Aprile per il tempo decorso innanzi, e così poi successiuamente di trimestre in trimestre.

Occorrendo per qualche urgente bisogno, che alcuno delli Pontatori fosse forzato partirsi dalle Chiese doue hauesse à interuenire à Festa, ò à funerali, ò officio, prima del fine d'essa Festa, ò Officio, ò funerali; in tal caso, elegga vno de Sacerdoti presenti in suo luogo, che faccia il suo officio, e consegna à esso Pontatore, quanto prima la nota che hauerà fatta, perche si congiunga col rimanente.

Tauola de gli errori, che si hano da notare, correggere, e rimediare con l'opera delli Prefetti, e Pontatori soprascritti.

CHI in Choro, e ne i sodetti officij non è vestito di cotta monda, e decente.

Chi non ha la chierica manifesta, e grã de proportionatamente all'ordine.

Chi non ha la sottana fin'al collo del piede.

Chi ha vesti, ò calce d'altro color, che negro.

Chi ha la camicia con le latughe al collo, ò alle mani, ouer lauorata esquisiteamente.

Chi stando in Choro, ò altroue alli sodetti officij, tiene il capello fuor che per pioggia nella strada.

Chi nel medesimo luogo, ò tempo dice l'officio priuatamente.

Chi legge libri, lettere, ouer altre scritture, fuori di quelle che all'hora sono necessarie per la qualità dell'officio, che si celebra.

Chi dorme in Choro, se auuertito da chi li se de vicino, ò da altro Chierico d'ordine del Prefetto, persevererà, ò tornerà a dormire.

Chi ride, ò parla con chi si sia, eccetto che parlasse per cagione dell'officio suo, ò per risposta necessaria da farsi in qualche urgente caso; mentre che se con laico, ò altra persona di fuori, ciò si faccia per mezzo del custode della istessa Chiesa, ò altro Chierico.

Chi va vagabondo in choro, ò altroue si parte dal luogo, ò schiera sua, se non per essequire l'officio suo, ouero per cagione di cedere il luogo al superiore.

Chi essendo spesso auisato, che faccia le cerimonie conuenientemente secondo la forma prescritta di esse, trascurerà d'obedire all'ammonitioni, ò le dispresza.

Chi dalla parte sua non canta insieme con gli altri, eccetto che non sia impedito da qualche infermità.

Chi non recita tutto quello, che va recitato.

Chi parte dal Choro, ò da l'officio, prima che finiti gli officij.

Chi finiti gli officij partirà non accompagnandosi con gli altri à due à due, per ordine sin dentro la Sacristia, ò doue haranno d'andare tutti insieme à deporre le cotte.

Chi ne gli Officij de funerali non si trouerà auanti che s'incominci à leggere la prima lettione, e continuerà fino al fine della Messa.

Chi non starà in piede mentre si leggerà, ò canterà il Passio.

Chi non starà inginocchiati, mentre si cantaranno le Letanie.

Chi non va alla Chiesa, à leuar la Croce, ò almeno non si troua sotto la Croce, quando si leua il corpo del morto.

Chi non accende la cera auanti l'officio s'incominci, e che dopò d'hauerla, l'estingua auanti l'ultimo dell'officio, ouero commette simile altra sordidezza di auaritia.

Chi fa portare la Croce à Chierici, ò ad altri senza sottana, ò cotta conuenevole.

Chi adopra Pallij d'Altare per coprire il Cataletto, se non fossero già dismessi da gli Altari, & applicati perpetuamente à quell'uso.

Chi ricusa obedire al Prefetto in le cose pertinenti à quell'officio, & à celebrarlo con riuerenza, e decencia, & edificatione del popolo presente.

Tauola di altri errori, che pur si hanno à schifare coll'opera, e vigilanza delli Prefetti.

Che non si ammettino à simili officij, ò alla participatione delle limosine, che si dano per questo, Chierici di qual si voglia sorte, che nõ habbino fede d'esser descritti nel libro dello stato.

Che non si ammettino parimente Putti, ò altri Laici, che non siano descritti da noi, & approbati à ciò in iscritto.

Che non si diano in Chiesa le limosine di danari, ò di cera di qual si voglia Officio, ò Festa, ò Corpo.

Che nel riceuere, ò dare dette limosine, non si usino arti, ò parole contentiose, ò che mostrino sordida auaritia, ò altrimenti scandalose.

Che non si augmentino, ò facciano augmentare à se stesso, ò ad altri le solite

te limosine senza nostro espresso ordine. Che non si scotano, ò riceuano, ò si faccia dare ad altri, ò per se, limosina, che si deue dare ad alcuno che era inuitato, e poi non vi è venuto, ò non vi è restato fino al fine, ò sia per altro modo indibita, ò sia per se stesso, ò altri.

Che si dian le limosine intiere, non ritenendo per se alcuna cosa, ò sia in quella de Sacerdoti, ò Chierici, ò Putti, ò altri, che in qual si voglia modo interuenghino in simili occasioni.

Che nel numero, che si ha da inuitare non si tralasci senza giusta causa d'offeruare il debito ordine, cioè di chiamare prima li Canonici, poi gli officiali titolati di choro, nel terzo luogo li Capellani titolati, e poi li non titolati di quella Chiesa, poi gli ascritti ad essa, e poi Curati più vicini, eccettuati sempre Custodi, e Chierici di quella Chiesa, che si preferirà a tutti.

Che non si inuiti maggior numero di quel che vorrebbero quei del morto, ne si constringano, ò inducano essi direttamente, ò indirettamente a questo.

Che non si sepelisca in Chiesa altroue che in sepoltura fatta in volta, e che si richiuda bene con la sua pietra.

Che non si diano limosine a Sacerdoti, nè da Sacerdoti si riceuano, ò da chi si sia, per causa di detti funerali, officij, ò Feste, se non dopò finito l'officio, ò funerale, ò Festa; & all' hora anco con l'interuenuto consenso del Prefetto, & anco insieme del Pontatore, ò per loro ordine commune in iscritto, e non altrimenti.

AVVERTENZE

Per le Processioni generali.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis
Archiepiscopus Mediolani.

LA Domenica, ò altra Festa immediate precedente il giorno della Processione, ciascun Curato auisará il suo popolo del giorno d'essa Processione, e della causa perche si fa; e di quà pigliará occasione d'effortarlo efficacemente a volersi trouar presente, & ac-

compagnar detta Processione, non meno col corpo, che con lo spirito, e con vn santo desiderio, che Dio per sua bontà esaudisca quelle communi preci, e supplicazioni per beneficio publico, e priuato dell'anime, e corpi nostri, e de nostri prossimi, ricordandoli anco la modestia, diuotione, & ordini con li quali si deuono accompagnare queste Processioni.

Per questo anco la sera innázi alla mattina della Processione, all' hora che sonerà il Duomo, suoni ciascun'altra Chiesa vn segno doppio con tutte le Campanne, per dar auiso al Popolo della Processione generale della mattina seguente, & inuitarlo, ò ricordarli a conuenirsi; e quando occorrerà che si facciano più Processioni per la medesima causa, il medesimo si faccia nell'altre sere subsequenti, che immediatamente precedono i giorni d'esse Processioni.

Ciascuno del Clero la mattina del giorno della Processione, si troui in Duomo, subito sentito il segno delle Campanne che si dá per questo effetto, per conuenir tutti al principio della Processione.

Le Croci siano portate da persone atte, & in modo decente, cioè non in spalla, ma dinanzi; e si auertisca di non riporle in luogo alcuno, ma gli stessi ministri che l'hanno portate, le tenghino, fermandosi con esse presso all'ingresso della Capella grande.

Seruiuo l'ordine, e luogo a loro deputato, cioè ogni Capitolo delle Chiese Collegiate, con quelli che ancor non sono Sacerdoti, & habitano nella Porta d'essa Collegiata, e con gli ascritti a detta Collegiata siano vniti col Preuosto, ò Prefetto d'essa Collegiata; auuertendo specialmente gli Ecclesiastici di Porta Orientale che non sono Sacerdoti, di andare con la Collegiata di S. Stefano, e quelli di Porta Ticinese con quella di S. Lorenzo.

Gli Parochiani di ciascuna Porta stiano al luogo de Parochiani con il suo Sindaco.

Gli Capellani, si reggano sotto quello, che sarà deputato per guida, e capo nella Porta doue ciascuno d'essi habita.

Le